

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 07/04/2014

N. 35

OGGETTO: OGGETTO: CONCESSIONE FINANZIAMENTO DEI SOCI IN FAVORE DI ATP S.P.A. - DETERMINAZIONI

L'anno Duemilaquattordici, addì sette del mese di Aprile , alle ore 11:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco
3. ARMANINO MAURO - Assessore
4. BACCHELLA LAURA - Assessore
5. DASSO LORENZO - Assessore
6. STEFANI GUIDO - Assessore

T O T A L E

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
	X
X	
5	1

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Lorella Cella.

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco, **Giuliano Vaccarezza** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

PREMESSO CHE :

- il Comune di Lavagna è socio di ATP SpA e partecipa alla società con una quota pari al 4,05% del capitale sociale;
- la società ATP SpA è stata costituita in data 31.12.2005 dalla fusione per incorporazione di "ALI" Autolinee Liguri in Tigullio Pubblici Trasporti SpA per la gestione del trasporto pubblico locale e risulta essere a totale partecipazione pubblica;
- la società ATP SpA è proprietaria al 100% della società ATP Esercizio Srl;
- la società ATP Esercizio srl in data 7 ottobre 2013 ha presentato presso il Tribunale di Genova una domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, Legge Fallimentare, dando avvio alla predisposizione di un piano di risanamento aziendale attraverso una procedura concordataria in continuità
- l'obiettivo di detto piano di risanamento è quello di continuare a gestire il servizio di tpl provinciale fino alla scadenza dell'attuale contratto di servizio (31.12.2015) nonché quello di proseguire in regime di equilibrio economico/finanziario l'attività anche negli esercizi successivi;
- l'operazione di risanamento consentirà altresì alla società in questione di partecipare insieme ad altre aziende alla gara per l'assegnazione ai sensi della L.R. 33/2013 e nel contempo avere la garanzia che il personale, in caso di non aggiudicazione della gara, prosegua il proprio rapporto di lavoro con il nuovo gestore ;
- il predetto piano concordatario in continuità dell'ATP esercizio srl, approvato in data 27.3.2014, prevede, tra gli oneri di risanamento a carico dei soci, il versamento di € 600.000,00 da parte dei Comuni del Tigullio a titolo di finanziamento in ATP SpA, che a sua volta effettuerà degli aumenti di capitale in ATP Esercizio Srl per apportarvi la provvista finanziaria essenziale al buon esito della procedura concordataria;

APPURATO che:



- nel caso di specie appare applicabile l'istituto del finanziamento dei soci disciplinato dall'art. 2467 del codice civile, in virtù del richiamo operato dall'art. 2497, in considerazione dell'attività di interesse pubblico esercitata dalla società e del controllo analogo sui propri servizi esercitati dagli enti locali componenti la società stessa (Trib. Pescara sent. 16.2.2009)
- la giurisprudenza della Corte dei conti (cfr da ultimo Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 408 del 5 luglio 2012) in merito alla possibilità di finanziamento degli enti locali nei confronti di una propria società in house ha ritenuto applicabile *"l'art. 2467 del codice civile nella parte in cui disciplina i finanziamenti dei soci , ammettendoli nei casi in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria per la quale sarebbe ragionevole un conferimento"*;
- i predetti giudici hanno ritenuto che nel caso in cui il Comune, opti per il finanziamento anziché per l'aumento di capitale, avendo tale scelta dei riflessi sugli obiettivi posti dal Patto di stabilità, deve motivare in ordine alla causa economica di attribuzione, pattuendo ad esempio, l'obbligo di riconoscere interessi rispettosi dei parametri di mercato;

VERIFICATO che i presupposti previsti dal codice civile per l'erogazione del finanziamento sono evidenziati nel piano di risanamento sopra richiamato;

APPURATO inoltre che il finanziamento in questo caso si pone come sistema alternativo a quello di un conferimento in conto capitale o di un'operazione di ripiano di perdite e che a tal fine la causa di tale operazione risiede nell'esigenza di sopperire ad un deficit finanziario, necessaria per la continuità operativa dell'azienda

DATO atto inoltre che l'operazione presenta i seguenti vantaggi:

- riduzione dei tempi e dei costi rispetto all'ipotesi di aumento del capitale sociale;
- la possibilità di vedersi rimborsate le somme versate, a seguito della previsione della costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte della società o equivalente garanzia fideiussoria da parte di Regione Liguria o Provincia di Genova e/o loro articolazioni o enti derivati;



- conseguire una remunerazione del capitale sotto forma di interessi in luogo di quella incerta rappresentata dagli utili (il cui conseguimento è aleatorio);


CONSIDERATO pertanto che la motivazione di garantire l'equilibrio finanziario della società e la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico, suffragata dall'adozione del piano di risanamento, siano motivi sufficienti per giustificare la causa del contratto di finanziamento in essere;

CONSIDERATO che, una volta ottenuta l'omologa del tribunale, occorrerà provvedere alla regolarizzazione anche contabile mediante la costituzione di apposito stanziamento di spesa e di entrata, tanto dell'ente quanto della società, in ossequio ai principi contabili che regolano le accensioni di prestiti e la gestione dei finanziamenti;

APPURATO sotto tale ultimo profilo che, in considerazione del fatto che ad oggi il bilancio di previsione 2014 /2016 non risulta ancora approvato, occorre demandare al competente Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio stesso, il perfezionamento dell'operazione in oggetto;

CONSIDERATO sotto tale profilo che il trattamento contabile dell'operazione si differenzia in ragione della provenienza delle risorse utilizzate per il finanziamento e che, a tal fine, la giurisprudenza della Corte dei conti (Sezione Regionale del Controllo Regione Lombardia, deliberazione n. 510 del 21.10.2011) ha stabilito che:

- *" trattandosi di società in house il comune non si comporta in modo diverso dal caso in cui esso stesso decidesse di finanziare direttamente la realizzazione di propri investimenti; ne consegue che se il finanziamento è attuato mediante il ricorso all'indebitamento varranno le norme vincolistiche descritte negli artt. 202-207 del TUEL ancorché' il Comune assuma nella specie la qualità di soggetto formalmente attivo del rapporto, in veste di creditore della società.*
- *Gli interventi finanziari a favore delle società che generano indebitamento, al pari dei mutui o delle ricapitalizzazioni societarie per perdite o per altra causa, restano assoggettate al calcolo determinativo degli obiettivi del Patto di stabilità;*
- *qualora invece, il finanziamento sia fondato sulla liberazione di risorse proprie disponibili ai sensi dell'art. 199, comma 1, lett. a,b,c, e TUEL, al netto delle spese di*



riscossione e delle quote vincolate agli equilibri di bilancio, l'operazione non si prospetta elusiva dei vincoli del Patto, ma si configura alla stregua di una concessione di crediti (e loro riscossione) espressamente esclusa dal novero delle spese (e delle entrate) soggette al calcolo per la determinazione degli obiettivi del Patto;"

RITENUTO pertanto opportuno sotto tale profilo dare mandato al competente Servizio Finanziario, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, di prevedere la copertura del predetto finanziamento;

DATO ATTO che si è concordato con gli altri Comuni Soci di ripartire il finanziamento pari ad € 600.000,00 in ragione della percentuale di partecipazione al capitale sociale come di seguito indicato:


Chiavari	8,98%	€. 176.424,36
Lavagna	4,05%	€. 79.567,78
Rapallo	7,12%	€. 139.882,12
Santa Margherita Ligure	3,53%	€. 69.351,67
Sestri Levante	6,86%	€. 134.774,07

DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 07/04/2014;

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 07/04/2014;

Con voti favorevoli n° 5 (assente l'Assessore Dasso), palesemente espressi,



DELIBERA:

1) di condividere, per quanto di competenza e fatte salve le competenze del Consiglio Comunale, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l'erogazione di un finanziamento a favore della società ATP SpA da parte del Comune di Lavagna, in qualità di socio, fino ad un ammontare massimo di € 79.567,78 alle seguenti condizioni:

- tasso applicabile: tasso semestrale applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti, soggetto a revisione periodica all'inizio del semestre + spread dello 0,22%;

- rate interessi semestrali;

- data di restituzione: 31.12.2016;

- rilascio di idonea garanzia reale ipotecaria o fideiussoria contenente i seguenti elementi essenziali e obblighi a carico del fideiussore:

- a) obbligo irrevocabile ed incondizionato a pagare qualora il debitore non ponga in essere o solo ritardi l'adempimento preciso degli obblighi di rimborso del capitale e degli eventuali interessi di mora e oneri accessori;

- b) impegno ad effettuare il pagamento a prima e semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa;

- c) impossibilità di opporre alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal debitore o da altri soggetti interessati ed anche nel caso che il debitore sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

- d) efficacia della garanzia fideiussoria fino al 30 giugno 2018;


- e) rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice Civile;

- f) rinuncia all'opposizione della decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del Codice Civile;

- g) obbligo di corresponsione degli eventuali interessi moratori, sull'importo del finanziamento nella misura del 5%;

- h) mantenimento della garanzia anche nella ipotesi di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti da chiunque eseguiti.

2) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di inserire la presente spesa nel Bilancio di previsione 2014/2016 in corso di predisposizione;



3) di dare atto che l'esecutività del finanziamento è subordinata:

- all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, nelle modalità dallo stesso ritenute più opportune, della formale concessione del finanziamento in conto soci a favore della società ATP spa;
- alla sottoscrizione di apposita convenzione regolante il finanziamento e contenente gli elementi essenziali indicati al punto 1) della presente deliberazione;
- all'approvazione degli atti relativi alla concessione del finanziamento da parte dei rispettivi Consigli comunali di tutti i comuni soci, nelle misure indicate per ciascuno nella premessa della presente deliberazione e da parte della Provincia di Genova nella misura prevista dal piano di risanamento;
- all'omologazione da parte del Tribunale di Genova della procedura concordataria;
- alla stipula di apposita convenzione tra i soci di ATP spa che preveda la formazione di un tavolo paritetico tra i soci medesimi con funzione di verifica dello stato di avanzamento del piano di risanamento di ATP Esercizio Srl e di funzionamento di ATP SpA;

4) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Enrica Olivieri la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art.6 della Legge 07.08.1990 n.241(nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti favorevoli n° 5 (assente l'Assessore Dasso), palesemente espressi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

EO/ml.


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)

=====
Pubblicata in data 07 APR. 2014 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messaggio Comunale

=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)